



Alessio Bonafine

*L'ART. 369, COMMA 2, N. 2, C.P.C.: DOPPIA ATTESTAZIONE SÌ, DOPPIA ATTESTAZIONE NO*

Cass., VI Sez., 22 dicembre 2017, n. 30765

Cass., VI Sez., 22 dicembre 2017, n. 30918

*Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato a mezzo PEC, deve depositare in cancelleria copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 l. n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico*

\*\*\*

A distanza di poche ore dalla pronuncia del 21 dicembre 2017, n. 30745 (in questa sede già segnalata), la Cassazione è tornata ad occuparsi del tema delle modalità con cui assolvere all'onere prescritto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., quando il ricorso venga proposto avverso un provvedimento notificato in via telematica; questa volta, con le sentenze nn. 30765 e 30918 rese nella camera di consiglio del 16 ottobre 2017 (e pubblicate in data 22 dicembre 2017), il Collegio ha però accolto un principio opposto, ispirato a criteri di semplificazione e utile ad escludere la necessità di un doppio onere di attestazione, da rendere, rispettivamente, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 per il provvedimento impugnato, e in forza del dettato dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter l. n. 53/1994 per il messaggio di posta e la relazione di notifica.

Nell'iter argomentativo seguito, la Corte parte dalla considerazione per cui il comma 1-ter dell'art. 9 l. n. 53/1994 estende la regola dell'estrazione di copia su supporto analogico fissata dal comma 1-bis della medesima disposizione a "tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche" e, quindi, anche a quelli in cui egli sia il destinatario della notificazione.

Il potere di attestazione così ricostruito, peraltro, ha ad oggetto non solo il messaggio di posta elettronica certificata e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna ma pure e soprattutto, per quanto di interesse, i suoi allegati, vale a dire ricorso e relazione di notifica (Cass. n. 30918/2017). Anche da tale argomento parte l'esclusione di un duplice onere di certificazione.

La necessità di estrarre direttamente dal fascicolo informatico e di attestare, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, la conformità della copia della sentenza che si impugna sussiste infatti, ed in via esclusiva, nel solo caso in cui il provvedimento non sia stata notificato.

Da ciò deriva che, quando al ricorrente la sentenza è stata trasmessa a mezzo PEC dal difensore di controparte, questi dovrà solo depositare, previa attestazione ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994, il messaggio e gli allegati, senza che possa configurarsi anche un onere di procedere all'estrazione del provvedimento dal fascicolo digitale ai fini di una differente e autonoma certificazione da rendere ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012.

Affinché la notifica del provvedimento abbia effetti, infatti, il difensore deve notificare il medesimo in copia autenticata. Non vi è quindi necessità di chiedere al difensore che riceve la notifica, e decide di proporre ricorso per cassazione, di procedere a sua volta ad una estrazione di copia del provvedimento impugnato direttamente dal fascicolo informatico, atteso che l'art. 369 c.p.c., quando vi sia stata notifica, impone – come evidenziato dal Collegio – di depositare il provvedimento notificato, "non di andare alla fonte e farsi rilasciare



# Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA

  
Pacini  
Giuridica

un'autonoma copia del provvedimento dalla cancelleria. Il ricorrente per cassazione deve produrre detto provvedimento così come gli è stato notificato e deve produrre il messaggio p.e.c. e la relativa relazione di notifica, mediante i quali dimostrerà quando gli è stato notificato, per rendere possibile la verifica della tempestività del ricorso" (Cass. n. 30765/2017).

Si tratta di un ulteriore tassello nella complicata opera interpretativa che ha visto impegnata la Suprema Corte ai fini della ricostruzione delle modalità di declinazione della disciplina dettata per il processo digitale nell'ambito dei giudizi di legittimità e che, tuttavia, potrebbe ora trovare momento di (almeno temporaneo) assestamento.

A seguito delle decisioni segnalate (e, in particolare della n. 30765/2017, di cui viene richiamato il principio di diritto), infatti, il Primo Presidente Aggiunto, con decreto del 29 dicembre 2017, ha disposto la restituzione alla III Sezione del ricorso, trasmesso per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (con ordinanza del 20 dicembre 2017, n. 30622, dalla stessa III Sezione), ritenendo ormai sostanzialmente definita la questione e quindi non più attuale l'esigenza di una ulteriore pronuncia nomofilattica.